

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 21 giugno 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DE MASI (Arbitro Effettivo della Sez. AIA di Pisa), ALESSANDRO BARTOLI (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Castelfranco Stella Rossa), GIOVANNI SELLER (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Capanne), GREGORIO FARGIONE (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Miniato Tuttocuoio), LORENZO ROVINI (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Pelli Santacroce Sport), Società ASD CASTELFRANCO STELLA ROSSA, ASD CALCIO GIOVANILE STAFFOLI • (nota N°. 3601/1044 pf 10-11/GT/dl del 1.12.2011).

Con atto dell'1/12/2011, la Procura Federale ha deferito:

1. il Sig. De Masi Giuseppe, Arbitro effettivo della Sezione AIA di Pisa, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, co. 1, CGS, con riferimento all'art. 40, co. 1 e 3, lett. a, Regolamento AIA per aver tenuto, durante l'arco di tutta la gara Capanne – Picciolese del 5.1.2010, valevole per il Campionato Juniores Provinciali, Girone B, del CR Toscana, un atteggiamento provocatorio, sprezzante ed offensivo nei confronti dei calciatori e dei tifosi dell'ASD Capanne, apostrofandoli con epiteti quali terroni o con frasi del tipo "io ho arbitrato in serie D e promozione e non mi faccio prendere per il culo da una squadra di terroni come voi";
 2. il Sig. Alessandro Bartoli, attualmente calciatore del Castelfranco Stella Rossa,
 3. il Sig. Giovanni Sellar, attualmente calciatore dell'ASD Capanne,
 4. il Sig. Gregorio Fargione, attualmente calciatore dell'ASD San Miniato Tuttocuoio
 5. il Sig. Lorenzo Rovini, attualmente calciatore dell'ASD Pellisantacroce Sport per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 1, co. 3, CGS perché sebbene regolarmente convocati, non si sono presentati innanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere sentiti quali persone informate sui fatti;
 6. la Società Castelfranco Stella Rossa ASD
 7. la Società San Miniato Tuttocuoio ASD
 8. la Società Calcio Giovanile Staffoli ASD
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS perché, in virtù degli addebiti contestati ai rispettivi tesserati al momento della consumazione della violazione CGS.

Il Sig. De Masi, con memorie tempestivamente pervenute, ha contestato i capi di incolpazione negando i fatti di cui è stato accusato.

Alla riunione del 29.3.2012, la Società San MiniatoTuttocuoio ASD ha definito il procedimento ai sensi dell'art. 23 CGS. Proseguito il dibattimento nei confronti degli altri deferiti, la Procura Federale ha chiesto infliggersi al Sig. De Masi la sanzione della sospensione per mesi 6 (sei), ai Sigg.ri Seller, Fargione e Rovini la squalifica per 3 (tre) gare effettive ciascuno ed alle Società Castelfranco Stella Rossa ASD e Calcio Giovanile Staffoli ASD l'ammenda di € 450,00 ciascuna.

La CDN ha quindi disposto un supplemento di istruttoria per il chiarimento di alcune circostanze e, alla riunione del 21.6.2012, sulle conclusioni della Procura Federale, si è ritirata per deliberare.

Il deferimento trae origine della denuncia con la quale il Sig. Paolo Paradisi, all'epoca allenatore della ASD Capanne, ha chiesto accertarsi la responsabilità del Sig. De Masi sia in ordine a presunte espressioni ingiuriose proferite dallo stesso nei confronti di alcuni giocatori e spettatori nel corso della gara con la Pecciolese sia in ordine alla non veridicità di quanto contenuto nel referto circa uno sputo indirizzato al Direttore di Gara dal predetto Paradisi.

Al fine di inquadrare più compiutamente la vicenda, è bene precisare che la partita, vinta dalla Pecciolese, squadra ospite, per 3 – 1, aveva visto l'espulsione (al 14', al 19' ed al 44' del secondo tempo) di tre giocatori della ASD Capanne dopo che la stessa, al 9' del seconda frazione, aveva raggiunto il pareggio.

La natura dell'esposto ed i chiarimenti forniti dallo stesso nel corso di un'audizione sui motivi che lo hanno spinto a presentarlo, da rinvenire nel proprio disappunto nei confronti della Dirigenza della ASD Capanne che aveva rinunciato ad impugnare la delibera del GS, ha imposto una valutazione comparativa di tutte le dichiarazioni rese in fase di indagine incrociata con i dati documentali consistenti, principalmente, nel referto di gara e nelle distinte delle squadre.

L'attenzione della Commissione si è quindi appuntata su alcune circostanze che hanno fatto ritenere la assoluta infondatezza del deferimento nei confronti del De Masi, pur essendo evidente che l'attività di indagine, sin dalle prime battute, avesse portato ad esiti poco convincenti della responsabilità del deferito in ordine ai fatti attribuiti.

Da un punto di vista meramente analitico, seppur vera l'esistenza di un numero consistente di dichiarazioni "a carico" di provenienza univoca da soggetti legati a vario titolo al Paradisi ed all'ASD Capanne, è altrettanto vera l'esistenza di altre provenienti dai dirigenti accompagnatori delle due squadre, Melai e Fais, che, seppur in numero inferiore, hanno escluso l'esistenza di situazioni irregolari nel corso della partita, dovendo considerare tale certamente l'ingiuria reiterata nei confronti dei calciatori e del pubblico. Tale versione è stata sostanzialmente confermata anche dal Minetti, escusso a seguito del supplemento di istruttoria richiesto, in ragione della distanza dal Direttore di gara.

Le stesse non sono state tenute in alcuna considerazione.

Anche a voler ammettere una sorta di disinteresse prolungato dei due dirigenti accompagnatori e del Sig. Minetti a ciò che accadeva sul terreno di gioco, pur essendo presenti in panchina in ragione del ruolo rivestito, quanto riferito avrebbe dovuto suggerire, per un verso, di non acquietarsi alle sole testimonianze a carico provenienti peraltro da soggetti interessati, per un altro, di effettuare una valutazione più approfondita di quelle

fornite dai calciatori che sono stati escussi, che avrebbe rivelato un quadro probatorio a dir poco controverso.

Difatti, la natura ed il contenuto delle dichiarazioni “fotocopia” rese da tutti i soggetti escussi (sostanzialmente identiche anche nella progressione mnemonica degli eventi e nell'utilizzo dei termini) sono incoerenti sia con la singolarità del ricordo che assiste la fase della sua formazione e quella successiva della rielaborazione e della manifestazione, anche linguistica, da parte di ciascuno sia con il tempo trascorso dagli eventi, ancorché in presenza di un'esperienza vissuta in comune.

La scelta di effettuare una tale valutazione è stata poi rafforzata dalle motivazioni che hanno portato alla presentazione della denuncia, rinvenibili nel disappunto del Sig. Paradisi perché la Società, pur avendolo precedentemente assicurato, aveva deciso di non impugnare la decisione con la quale il GS lo aveva squalificato dal gennaio 2010 al settembre 2011, decisione definitiva in ordine a fatti dei quali l'esponente intenderebbe contestare la veridicità.

Passando allo specifico, l'attenzione della Commissione è stata colpita, in particolare, dal contenuto di due dichiarazioni, rese dal Sig. Alessio Angeli e dal Sig. Marco Salvadori.

Entrambi hanno difatti dichiarato di aver preso parte alla gara Capanne – Pecciolese ed il secondo nel ruolo di capitano della ASD Capanne.

Ebbene, il referto e le distinte di gara evidenziano, non solo, che il capitano della ASD Capanne in quella partita fosse il Sig. Shera Florian (che lo ha confermato in sede di audizione) ma addirittura che il Salvadori e l'Angeli siano rimasti in panchina e che non abbiano fatto mai il loro ingresso in campo.

Sempre il Sig. Angeli, stavolta unitamente ai Sigg.ri En Haila Omar e Pirozzi Domenico, ha riferito che, nel corso della partita, anche il Sig. Paradisi, oltre a tre calciatori del Capanne, fosse stato destinatario di un provvedimento di espulsione da parte dell'arbitro, circostanza smentita dai documenti richiamati in precedenza.

Anche tale incoerenza, se avulsa dal contesto nel quale è maturata, avrebbe potuto essere considerata sintomatica di scarsa nitidezza del ricordo ma così non è e, al contrario, rafforza il convincimento di un quadro probatorio a dir poco controverso, tenuto conto che il Sig. En Haila era stato espulso nel corso della gara ed il Pirozzi, per come è stato accertato, ancorché capitano della Pecciolese, aveva militato in squadre allenate dal Paradisi al quale era ed è legato da rapporti di amicizia.

È chiaro, pertanto, che le ulteriori dichiarazioni, seppur semplicemente aderenti al contenuto dell'esposto, per i motivi suddetti non possono essere ritenute attendibili.

La complessiva di tali circostanze, lungi dal costituire delle semplici imprecisioni legate al tempo trascorso tra i fatti e le dichiarazioni, determina forti dubbi sulla fondatezza del deferimento quanto alla posizione del Sig. De Masi e la rimessione degli atti alla Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza per la valutazione di eventuali profili disciplinari.

Il deferimento deve ritenersi invece fondato relativamente alle posizioni dei Sigg.ri Alessandro Bartoli, Giovanni Seller, Gregorio Fargione e Lorenzo Rovini, risultando pacifica la loro assenza il giorno della convocazione da parte della Procura Federale e, conseguentemente, la responsabilità oggettiva della Società Castelfranco Stella Rossa ASD e Calcio Giovanile Staffoli ASD di appartenenza per i fatti ascrivibili ai propri tesserati.

P.Q.M.

Respinge il deferimento nei confronti del Sig. De Masi.

Infligge ai Sigg.ri Alessandro Bartoli, Giovanni Seller, Gregorio Fargione e Lorenzo Rovini la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare ufficiali ciascuno ed alle Società Castelfranco Stella Rossa ASD e Calcio Giovanile Staffoli ASD l'ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00) ciascuna.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Giuseppe Febbo, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 21 giugno 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(455) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI LUCCI (Dirigente e Vice Presidente della Società Bacoli Sibilla Flegrea Srl), Società BACOLI SIBILLA FLEGREA Srl • (nota n. 7139/333 pf11-12/AM/ma dell'11.4.2011).

Con provvedimento dell'11 aprile 2012, la Procura federale, all'esito dell'esame della documentazione sulla cui base é stato fondato e attivato l'odierno procedimento disciplinare ha deferito, in ordine alle violazioni meglio individuate in atti e rispettivamente ascritte, il Sig. Luigi Lucci, dirigente e Vice Presidente della società sportiva Bacoli Sibilla Flegrea Srl, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, la indicata Società.

Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire proprie memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Camici, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

1 mese di inibizione a carico del Sig. Luigi Lucci;

€ 3.000,00 di ammenda a carico del Bacoli Sibilla Flegrea Srl.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Preliminarmente, si prende atto dell'inoltro, da parte del legale del Sig. Lucci, di un'espressa richiesta di rinvio della trattazione del deferimento relativo alla posizione del proprio assistito.

Invero, detta richiesta non può essere accolta essendosi essa concretizzata nella mera allegazione di un asserito precario stato di salute del Sig. Lucci, impeditivo della sua presenza alla odierna riunione, senza essere tuttavia corredata da alcuna certificazione medica che ne attestasse l'effettiva sussistenza.

All'esito dell'attività inquirente, originata da un esposto formulato dal Segretario della LND -Dipartimento Interregionale Serie D-, é emerso, in maniera incontestabile, che il Sig. Lucci, in occasione della suindicata gara di campionato, impedendo l'ingresso nell'impianto sportivo ai giornalisti, ai fotografi e agli operatori TV regolarmente accreditati dal Dipartimento Interregionale LND, ha agito in palese difformità di quanto espressamente prescritto in materia di esercizio del diritto di cronaca (nello specifico, radiofonica) durante lo svolgimento di gare ufficiali delle società sportive associate alla

LND., sia dalla normativa domestica di settore (in particolare, dagli artt. 48 e 49 Regolamento LND all'epoca dei fatti vigente, ora trasfusi negli artt. 52 e 53 del novellato Regolamento LND approvato in data 27 aprile 2012 - cfr. CU FIGC n. 143/A del 7 maggio 2012-) che dalla L. n. 422/1993 (art. 5, c. 2).

In definitiva, il Sig. Lucci, alla luce del comportamento tenuto, ha di fatto ostacolato il libero esercizio del diritto di cronaca che, in quanto riconducibile alla libera manifestazione di pensiero, trova pacifico fondamento in una norma di rango costituzionale (art. 21 Cost.), dunque, per ciò stesso, intangibile e inviolabile.

Alla responsabilità disciplinare del Sig. Lucci, consegue, in via oggettiva, quella del Bacoli Flegrea Srl.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge a carico del Sig. Luigi Lucci, la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno), mentre a carico della Società Bacoli Sibilla Flegrea Srl quella dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

(420) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JURGEN VARFI (Calciatore), MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente della Società Foligno Calcio Srl), FRANCESCO ROSPETTI (Dirigente della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl • (nota n. 6698/820 pf10-11/AM/Seq. del 26.3.2011).

Con provvedimento del 26 marzo 2012, la Procura federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 26 gennaio 2012 inviata dal Segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione ad un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Jurge Varfi in forza al Foligno Calcio Srl (rilevata in occasione della disputa di ben undici gare del Campionato Nazionale Allievi Professionisti 1^a e 2^a Divisione - Girone E - puntualmente enucleate in seno all'odierno atto di deferimento), il predetto calciatore, il Sig. Maurizio Zampetti, Presidente del Foligno Calcio Srl, il Sig. Francesco Rospetti, dirigente dell'indicata compagine societaria, nonché, quest'ultima, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte alle citate persone fisiche.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, i deferiti Sig.ri Maurizio Zampetti, Francesco Rospetti e la Società Foligno Calcio Srl hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i Sig.ri Maurizio Zampetti, Francesco Rospetti e la Società Foligno Calcio Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“▪ pena base per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 4 (quattro);

▪ pena base per il Sig. Francesco Rospetti, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 4 (quattro);

▪ pena base per la Società Foligno Calcio Srl, sanzione della penalizzazione di punti 9 (nove), da scontarsi nel campionato Allievi Professionisti I e II divisione Stagione sportiva

2012/2013, oltre all'ammenda € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a punti 6 (sei), da scontarsi nel campionato Allievi Professionisti I e II divisione Stagione sportiva 2012/2013, oltre all'ammenda € 1.200,00 (€ milleduecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Camici, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dell'odierno deferito, ha formulato la seguente richiesta sanzionatoria:

6 (sei) giornate di squalifica a carico del Sig. Jurgen Varfi;

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine dall'individuazione e dal riscontro di una costante e reiterata posizione irregolare di tesseramento nei riguardi del calciatore Sig. Jurgen Varfi tra le fila del Foligno calcio Srl in occasione della disputa delle gare di campionato indicate in atti.

All'esito dell'attività inquirente, di natura prettamente documentale, é emerso, in maniera incontestabile, che il Sig. Varfi non é mai stato tesserato da parte del Foligno Calcio Srl, di talché il predetto calciatore non avrebbe potuto essere contemplato nel novero dei calciatori eligibili in relazione ai richiamati incontri di calcio, e quindi, in via ulteriore, il nominativo dell'atleta giammai avrebbe potuto e dovuto essere inserito nelle singole distinte di gara di volta in volta predisposte.

Ciò posto, é evidente come il Sig. Varfi si sia reso pacificamente responsabile delle violazioni specificamente ascritte a suo carico.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Sig. Francesco Rospetti, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la Società Foligno Calcio Srl, sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei), da scontarsi nel campionato Allievi Professionisti I e II divisione Stagione sportiva 2012/2013, oltre all'ammenda € 1.200,00 (€ milleduecento/00).

In accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Jurgen Varfi la sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate da scontarsi in gare ufficiali della Stagione sportiva 2012/2013.

(366) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO VINCENZO SIGNORE, TIBERIO MAURIZIO MATTACCHIONE e GIOVANNI PETROLINI (Fallimento Società AS Sora Srl) • (nota n. 5655/123 pf09-10/AM/ma del 23.2.2011).

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 23 febbraio 2012 nei confronti di:

Antonio Vincenzo Signore, per la violazione dell'art. 1 comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società A.S. Sora Srl determinando, con il proprio comportamento, la cattiva gestione amministrativa della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva, tali da comportare, infine, la mancata iscrizione al campionato di competenza della stagione 2005/2006;

Tiberio Maurizio Mattacchione, per la violazione dell'art. 1 comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento la carica di Consigliere di Amministrazione della società A.S. Sora Srl determinando, con il proprio comportamento, la cattiva gestione amministrativa della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva, tali da comportare, infine, la mancata iscrizione al campionato di competenza della stagione 2005/2006;

Giovanni Petrolini, per la violazione dell'art. 1 comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 1 luglio 2004 al 28 ottobre 2004, la carica di Consigliere di Amministrazione della società A.S. Sora SRL contribuendo, con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva.

Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti si è costituito in giudizio.

Ascoltata la rappresentante della Procura Federale dott. Serenella Rossano la quale ha fatto presente che non sono andate a buon fine le notifiche del deferimento nei confronti del Signore e del Petrolini.

Ritenuto che appare logico trasmettere nuovamente il fascicolo alla Procura federale per consentire la notifica dell'atto di deferimento ai soggetti che non l'hanno ancora ricevuto e permettere successivamente una trattazione congiunta per tutti i soggetti deferiti.

P.Q.M.

trasmette il fascicolo alla Procura federale e rinvia a nuovo ruolo.

(411) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI e MARCO CREMONESI (Fallimento Società AC MANTOVA Srl) • (nota n. 6484/857 pf10-11/AM/ma del 19.3.2011).

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 19 marzo 2012 nei confronti di Fabrizio Lori, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 4 ottobre 2006 al 27 aprile 2010, le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, dal 27 aprile 2010 al 15 luglio 2010, data di messa in liquidazione della società, la carica di amministratore unico, nonché il ruolo di socio unico della società A.C. Mantova Srl dal 4 ottobre 2006, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale, alla mancata iscrizione al Campionato di Prima Divisione ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati;

Marco Cremonesi, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 4 ottobre 2006 al 27 aprile 2010, la carica di consigliere di Amministrazione della società A.C. Mantova Srl contribuendo con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale; con particolare riferimento alla mancata iscrizione al Campionato di Prima Divisione ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati.

Letta la memoria difensiva depositata dal Sig. Marco Cremonesi con la quale segnala che, pur se membro del Consiglio di Amministrazione della Società, non è mai stato titolare di alcuna delega di funzioni amministrative, tutte rimaste nella piena disponibilità del Sig. Fabrizio Lori. Con la stessa memoria segnala che le cause del dissesto del Mantova sono ben evidenti e che, in particolare, la vicenda della sponsorizzazione Nuova Pansac che ha avuto effetti determinanti non può che riguardare il Sig. Fabrizio Lori. Quanto alla mancanza di personali atti di dissenso alla amministrazione del Lori rileva che più volte ha manifestato preoccupazioni nel corso dei Collegi Sindacali e che in ogni caso la crisi del Mantova sarebbe esplosa repentinamente nel giro di pochi mesi dal gennaio al giugno 2010 e sempre per ragioni imputabili in via esclusiva al Lori, ragion per cui lo stesso Cremonesi non avrebbe potuto aver sentore di quanto stava per accadere.

Conclusivamente il Cremonesi chiede il proscioglimento ed in via subordinata, manifestata la volontà di non appartenere più alla FIGC, chiede la dichiarazione di insussistenza del rapporto associativo tra se stesso e l'Autorità procedente.

Rilevato che il Sig. Fabrizio Lori, se pur ritualmente convocato, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non ha ritenuto di partecipare all'odierna udienza.

Ascoltata la rappresentante della Procura Federale dott. Serenella Rossano la quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per Fabrizio Lori inibizione per anni cinque

per Marco Cremonesi inibizione per anni uno

Ascoltato il difensore del Sig. Marco Cremonesi il quale ha insistito nelle conclusioni già formulate ribadendo quanto già esposto nella memoria di costituzione.

Considerato che dalla corposa documentazione in atti emerge evidente che la cattiva gestione della AC Mantova con il conseguente inevitabile dissesto economico patrimoniale che ha comportato il fallimento dichiarato dal Tribunale di Mantova con sentenza 7 settembre 2010, n 65/2010, preceduto dalla mancata iscrizione al Campionato di Prima Divisione ed allo svincolo automatico di tutti i calciatori va imputato al Sig. Fabrizio Lori, per circa quattro anni socio unico della Società ed unico responsabile della gestione della stessa.

Rilevato che, in particolare, la vicenda della sponsorizzazione della Nuova Pansac, induce a ritenere che Fabrizio Lori abbia avuto un ruolo determinante nel dissesto societario della Società.

Ritenuto che non può non essere preso in considerazione il fatto che il Lori non abbia ritenuto di giustificare in alcun modo i propri comportamenti dinanzi a questa Commissione Accertata, invece, la diversa posizione del Sig. Marco Cremonesi che, se pur investito di un ruolo ufficiale a fianco del Lori nel Consiglio di Amministrazione della Società, non risulta aver determinato con i propri comportamenti situazioni idonee decisive a determinare il dissesto della Società.

Considerato che non può essere accolta la domanda proposta in via subordinata (dimissioni dalla FIGC e cessazione della materia del contendere) giacchè il Cremonesi è oggi giudicato in virtù della posizione ricoperta in Società in periodo che ha preceduto il fallimento della Società stessa e le dimissioni presentate oggi non potrebbero provocare alcuna conseguenza sul giudizio in essere.

Ritenuto che le responsabilità del Cremonesi, pur se decisamente attenuate, non possono essere escluse in virtù della posizione societaria che lo ha visto come unica persona di piena fiducia del Lori per circa tre anni e mezzo, anni in cui ha necessariamente avuto conoscenza delle difficoltà economiche-finanziarie crescenti nelle quali si muoveva la Società.

Considerato l'indirizzo dato da questa Commissione per la valutazione dei comportamenti assunti in vicende similari.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

Fabrizio Lori: inibizione per anni 5 (cinque);

Marco Cremonesi: inibizione per anni 1 (uno).

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

Pubblicato in Roma il 21 giugno 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete